



I pappagallini ondulati nella legislazione

Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai pappagallini ondulati. Inoltre, anche per i pappagallini ondulati valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.

Formazione (art. 102 OPAn)

Per la detenzione privata dei pappagallini ondulati non è richiesta nessuna formazione. Chi, invece, alleva pappagallini ondulati a titolo professionale deve avere seguito la formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Contatti sociali (art. 13)

I pappagallini ondulati sono animali di una specie sociale: pertanto non è consentito tenerli singolarmente.

Alimentazione (art. 4; allegato 2 tabella 2 requisito particolare 22 dell'OPAn)

Gli animali devono ricevere alimenti adeguati e acqua regolarmente e in quantità sufficienti. I pappagallini ondulati devono poter ingerire un tipo di sabbia adatta a far digerire il cibo nello stomaco.

Visto che i pappagallini ondulati vengono tenuti in gruppi, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Nel caso dei pappagallini ondulati, occorre prestare particolare attenzione alla cura degli artigli, da eseguire periodicamente e a regola d'arte.

Eventuali difetti delle attrezzature tali da pregiudicare il benessere degli animali devono essere eliminati prontamente oppure occorre prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali. Gli animali malati o feriti devono venire curati e trattati oppure vanno abbattuti in modo adeguato.

Illuminazione (allegato 2 osservazione preliminare J dell'OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con una luce artificiale adatta. La luce artificiale deve essere scelta in modo tale da non essere percepita dagli animali come luce tremolante. Notabene: i pappagallini ondulati percepiscono come luce tremolante quella emessa dalle comuni lampade di tipo «tubo al neon».

Rumore (art. 12 OPAn)

I pappagallini ondulati non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Clima nei locali (art. 11 OPAn)

Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. L'afflusso di aria fresca deve essere garantito.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7; 10; allegato 2 tabella 2 numero 33 dell'OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo e che gli animali non possano fuggire. Inoltre l'allestimento del parco e lo spazio messo a disposizione degli animali al suo interno devono soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie dei pappagallini ondulati. I pappagallini ondulati necessitano di avere la possibilità di fare il bagno.

Le voliere devono essere strutturate dotandole di diverse strutture con superfici morbide – di vario spessore e orientamento – su cui gli uccelli possano appollaiarsi (niente barre montate in modo fisso); bisogna anche provvedere affinché un terzo del volume delle voliere sia libero da ogni struttura. Occorre mettere a disposizione degli animali molti rami naturali cosicché possano usarli per rosicchiare e arrampicarsi.

I parchi devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Per ospitare un gruppo di 4 pappagallini ondulati occorre una voliera di almeno 0,24 m² di superficie e di almeno 0,12 m³ di volume (ad es. 40 cm x 60 cm di superficie di base e 50 cm di altezza). Per ogni uccello in più, bisogna aggiungere a tali misure 0,05 m².

Allevamento (art. 25; 29 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di pappagallini ondulati sani. I pappagallini ondulati del tipo «*feather duster*», prima degli accoppiamenti pianificati vanno sottoposti a una valutazione veterinaria degli aggravati.

Pratiche vietate (art. 4 LPAn; art. 24 OPAn)

È vietato qualsiasi intervento chirurgico volto a facilitare la detenzione degli animali da compagnia, come ad es. il taglio delle ali.

È proibito utilizzare rivestimenti in carta vetrata nei posatoi per uccelli.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008, RS 455.1). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: www.animalidacompagnia.ch